

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata tra le parti:

_____ con studio in _____, iscritto all'albo
_____ della Provincia di _____ con il n. _____,
C.F. _____ denominato tecnico incaricato;
E

COMUNE DI ISEO con sede legale ed amministrativa in Piazza Garibaldi n. 10, P.IVA e C.F. 00451300172 qui rappresentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Bombardieri Nadia, denominata committente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

La committente conferisce al professionista l'incarico specificato nei successivi punti:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto - prestazioni

La committente affida al professionista, che accetta, l'incarico consiste nella redazione delle seguenti prestazioni:

Prestazione n. 1 – messa in sicurezza di un tratto di Via Roma:

- 1.1 redazione progettazione definitiva-esecutiva;
- 1.2 direzione - contabilità dei lavori – C.R.E.

Prestazione n. 2 – messa in sicurezza di un tratto di Via Zatti:

- 2.1 redazione progettazione definitiva-esecutiva;
- 2.2 direzione - contabilità dei lavori – C.R.E.
- 2.3 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione;

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi a tutte le normative e regolamenti vigenti in materia, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 2. Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Ai sensi delle normative vigenti in materia, il tecnico incaricato dimostrerà la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza con relativa dichiarazione.

Art. 3. Coordinamento per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza nel cantiere, solo per la Prestazione n. 2 – messa in sicurezza di un tratto di Via Zatti e in particolare:

- il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
- Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

2. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

Art. 4. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Le altre prestazioni sono come di seguito meglio esplicitate:

- perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

Art. 5 Subappalto

1. Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista".

2. È ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni sopra indicate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
- il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità di atti relativi al progetto, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi e qualunque genere di atti o documenti in suo possesso, necessari alla redazione del Progetto esecutivo.

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre di ogni elaborato numero 2 copie cartacee già retribuite con il compenso qui stabilito, oltre che in formato pdf firmato digitalmente e in file editabili nei formati di uso comune coerenti con la tipologia di elaborato (Autocad – word - excell ecc.);
- b) a produrre, a prestazioni ultimate, gli elaborati grafici aggiornati dell'immobile sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori incarichi o studi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione e di intervento.

Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni, calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente sono:

prestazione n. 1

- Consegna progetto definitivo e esecutivo entro 20 (venti) giorni dall'affidamento dell'incarico coincidente con la data di trasmissione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- Consegna della contabilità entro 15 (quindici) giorni dall'esecuzione dei lavori nel rispetto dei SAL indicati nel capitolato speciale d'appalto;
- Consegna dello Stato finale e CRE entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di fine lavori;

prestazione n. 2

- Consegna progetto definitivo e esecutivo entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento dell'incarico coincidente con la data di trasmissione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- Consegna della contabilità entro 15 (quindici) giorni dall'esecuzione dei lavori nel rispetto dei SAL indicati nel capitolato speciale d'appalto;
- Consegna dello Stato finale e CRE entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di fine lavori;

Art. 9. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 20 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.

2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale prestazionale.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 e tabelle ivi allegate, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 1 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, di **€ 7.600,00 (Euro settemilaseicento/00) oltre a oneri previdenziali e IVA**; suddiviso come segue:

prestazione n. 1

1.1 Progettazione definitiva-esecutiva	€ 1.300,00
1.2 Direzione - contabilità dei lavori - C.R.E.	€ 650,00

prestazione n. 2

2.1 Progettazione definitiva-esecutiva;	€ 2.900,00
2.2 Direzione - contabilità dei lavori - C.R.E.;	€ 1.650,00
2.3 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 1.100,00

Il corrispettivo complessivo a base d'asta è di € 7.600,00 (Euro settemilaseicento/00) oltre a oneri previdenziali e IVA;

2. I corrispettivi sopra indicati al netto dello sconto offerto in sede di offerta rimarranno fissi, vincolanti e onnicomprensivi per la durata dell'appalto, per un periodo massimo di 36 mesi.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 4, sono stabiliti sin d'ora i seguenti corrispettivi, comprensivi di onorari e spese:

- perizie modificative, atti contabili, quadri ecc. pari al 5% degli importi modificati con un minimo cadauna di € 200,00.

4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 11, sono corrisposti entro trenta giorni dalla conclusione di ogni attività indicata all'articolo 1, intesa come deposito al protocollo comunale dei relativi documenti e/o attestazioni previsti per ogni attività e alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione. Eventuale contestazione degli elaborati prodotti deve essere formulata dal RUP entro 15 g. dal deposito degli stessi al protocollo;

2. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera b), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.

3. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4, così come stabiliti all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. È inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a 5 (cinque).

Art. 14. Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.

2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro il foro di Brescia.

Art. 15. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi del D.Lgs.n.50/2016, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, attraverso una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.

2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a euro 500.000,00

4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

5. Nel caso di errori e/o omissioni, l'amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 17. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 18. Autorizzazione di accesso alla proprietà

La committente autorizza l'accesso del professionista incaricato presso le aree interessate dall'incarico professionale.

Art. 19. Controversie - Tentativo di conciliazione

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione del presente contratto, le parti, prima di procedere all'azione giudiziaria si impegnano ad esprimere un tentativo di conciliazione.

Per le controversie non compromettibili, il Foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Brescia.

Art. 20. Varie

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi, al codice deontologico ed all'ordinamento professionale dell'ordine di appartenenza.

Art. 21. Informazioni ex D.lgs. 196/2003

Ai fini del rispetto della legge sulla privacy, il Committente autorizza l'utilizzo dei dati anagrafici e dei dati necessari allo svolgimento della pratica compresa tutta la documentazione. Il professionista dichiara di utilizzare gli stessi per l'anagrafica e repertorio del cliente e per lo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 22. Riservatezza dei dati e proprietà degli elaborati progettuali

L'aggiudicatario incaricato è tenuto:

ad operare in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di "Protezione dei dati personali";

a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati e delle informazioni di cui eventualmente venisse in possesso.

L'aggiudicatario incaricato è inoltre tenuto alla massima riservatezza circa i dati e le informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale o acquisiti nel corso delle attività oggetto dell'incarico. Qualora volesse divulgare, anche in parte, i dati in suo possesso, dovrà richiedere ed ottenere assenso scritto da parte dell'Amministrazione Comunale.

I risultati e gli elaborati predisposti nell'ambito delle attività, oggetto dell'incarico, informatizzati e cartacei, sono riservati e di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23. spese contrattuali e oneri fiscali

L'aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii.;

A carico l'aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulla prestazione oggetto del contratto.

Iseo, li _____

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 22 - 23.

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE